Serie Ordinaria n. 2 - Martedì 10 gennaio 2012

D.d.u.o. 23 dicembre 2011 - n. 12812

Approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della documentazione integrativa alla caratterizzazione dell'area ex Metal Fra, in località Pizzo, di proprietà della società Bettoni s.p.a., sita nei Comuni di Costa Volpino (BG) e Pisogne (BS) unicamente per la parte documentale relativa al progetto di messa in sicurezza d'emergenza delle sponde del torrente Ogliolo e del monitoraggio delle acque sotterranee, e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in essa previsti

IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA TUTELA AMBIENTALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti contaminati»:

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4: »Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte quarta del d.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale.»;

Atteso che nel territorio comunale di Costa Volpino (BG) e Pisogne (BS), è presente un'area di proprietà della Società Bettoni s.p.a., ubicata in località «Pizzo», in fregio ad insediamenti di natura industriale prevalentemente impiegati per attività di estrazione di inerti dal bacino del lago di Iseo, nel punto di immissione del fiume Oglio, utilizzata in passato dalla Società Metal Fra, come deposito incontrollato di rifiuti, costituiti da scorie di acciaieria e polveri di abbattimento fumi;

Visto il decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Attività Estrattive e di Bonifica 16 dicembre 2008, n. 15195 di approvazione ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del Piano integrativo della caratterizzazione dell'area ex Metal Fra, in località Pizzo, di proprietà della Società Bettoni s.p.a., sita nei Comuni di Costa Volpino e Pisogne;

Vista la nota del 18 novembre 2011 (agli atti regionali con protocollo n. 24299 del 18 novembre 2011), con la quale la Società Bettoni s.p.a. con sede in Azzone (BG) – loc. Forno Fusorio, ha trasmesso la documentazione integrativa alla caratterizzazione del sito di cui trattasi, costituita dal Progetto di Messa in sicurezza d'emergenza delle sponde del torrente Ogliolo, dalla perimetrazione dell'area di bonifica e dal monitoraggio delle acque sotterranee;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra;

Preso atto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa di cui alle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo;

Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 5 dicembre 2011, presso la sede del Comune di Costa Volpino, una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, 1.7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri sulla documentazione integrativa alla caratterizzazione dell'area ex Metal Fra, in località Pizzo, di proprietà della Società Bettoni s.p.a., sita nei Comuni di Costa Volpino e Pisogne e per la quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Bergamo, della Provincia di Brescia, dei Comuni di Costa Volpino e Pisogne, dell'A.R.P.A. Lombardia – Dipartimenti di Bergamo e di Brescia, dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo, dell'A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, delle Comunità Montane Alto Sebino e del Sebino Bresciano, dell'Autorità di Bacino del fiume Po e della Società Bettoni s.p.a.;

Preso atto che la Conferenza predetta, ha ritenuto opportuno, visto ed esaminato il documento progettuale presentato, di approvare i contenuti unicamente della parte documentale relativa al Progetto di Messa in sicurezza d'emergenza delle sponde del torrente Ogliolo e del monitoraggio delle acque sotterranee, con le osservazioni e prescrizioni di cui al verbale della Conferenza di servizi:

Preso atto altresì che il verbale del collegio di cui sopra ha ritenuto di rinviare le determinazioni finali relative alla perimetrazione dell'area di bonifica a seguito di un successivo approfondimento istruttorio;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi costituisca parte integrante del presente provvedimento (allegato1);

Ritenuto, pertanto, di approvare la documentazione integrativa alla caratterizzazione dell'area ex Metal Fra, in località Pizzo, di proprietà della Società Bettoni s.p.a., sita nei Comuni di Costa Volpino e Pisogne unicamente per la parte documentale relati-

va al Progetto di Messa in sicurezza d'emergenza delle sponde del torrente Ogliolo e del monitoraggio delle acque sotterranee, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi, di cui all'allegato 1 al presente atto;(omissis)

Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi la Società Bettoni s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

- 1. di approvare ai sensi del comma 3, dell'art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la documentazione integrativa alla caratterizzazione dell'area ex Metal Fra, in località Pizzo, di proprietà della Società Bettoni S.p.A., sita nei Comuni di Costa Volpino e Pisogne e di autorizzare gli interventi in esso previsti, unicamente per la parte documentale relativa al Progetto di Messa in sicurezza d'emergenza delle sponde del torrente Ogliolo e del monitoraggio delle acque sotterranee, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla Conferenza di Servizi del 5 dicembre 2011, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato1); (omissis)
- 2. di autorizzare gli interventi previsti nei documenti progettuali approvati di cui sopra;
- 3. di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi ha ritenuto di rinviare le determinazioni finali relative alla perimetrazione dell'area di bonifica a seguito di un successivo approfondimento istruttorio;
- 4. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi di cui trattasi, la Società Bettoni s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti interessati, ogni documento necessario per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all'esecuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;
- 5. di comunicare il presente atto alla Società Bettoni s.p.a., e di trasmetterne copia alla Provincia di Bergamo, alla Provincia di Brescia, ai Comuni di Costa Volpino e Pisogne, all'A.R.P.A. Lombardia Dipartimenti di Bergamo e di Brescia, all'A.S.L. della Provincia di Bergamo, all'A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, alle Comunità Montane Alto Sebino e del Sebino Bresciano e all'Autorità di Bacino del fiume Po;
- 6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il presente provvedimento ad esclusione dell'allegato 1;
- 7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa Angelo Elefanti